

COMUNE DI CARRODANO

TITOLO 10 - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI CARRODANO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRE COMUNITA' LOCALI;

C) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

D) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LA ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

E) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE CULTURALI E TRADIZIONI LOCALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DI VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE LIGURIA, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA REGIONE E LA PROVINCIA SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE POTRA' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DELLE SEGUENTI LOCALITA':

- CAPOLUOGO CARRODANO;
- FRAZIONE MATTARANA;
- FRAZIONE CARRODANO SUPERIORE;
- BORGATA CANEGRECA;
- BORGATA COSTA-PERETO;
- BORGATA PIANA;
- BORGATA FERRIERE;
- BORGATA TERMINE;
- BORGATA ARSINA; STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 20,97 CONFINANTE CON I COMUNI DI: DEIVA MARINA, CARRO, SESTA GODANO, FRAMURA, BORGHETTO DI VARA, LEVANTO.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL PAESE DI CARRODANO INFERIORE CHE E' IL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI CARRODANO.

02. LO STEMMA DEL COMUNE E' COSI' DESCRITTO: ESSO TRAE ORIGINE DALLE CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE E AGRICOLE DEL LUOGO:

- NELLA SBARRA DI AZZURRO SI SIMBOLEGGIA IL CORSO DEL TORRENTE MALACQUA; NEL MONTE DI VERDE L'ALTIMETRIA DELLA TERRA DI CARRODANO E NELLE DUE SPIGHE DI GRANO IL RACCOLTO CEREALICOLO DEL LUOGO. PER QUANTO PREMESSO SI BLASONA:

- DI ROSSO, ALLA SBARRA DI AZZURRO, ACCOSTATA IN CAPO ED IN PUNTA, DA DUE SPIGHE DI GRANO FRUTTATE E FOGLIATE DI ORO; AD UN MONTE DI VERDE, DI UNA CIMA ALL'ITALIANA, IN PUNTA DELLO SCUDO, SOVRASTATO DI

CORONA ARGENTEA

03. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

04. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI, SALVO AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 02 - ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 09

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE FORME REGOLAMENTARI, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE N. 142 DELL'8 GIUGNO 1990 .

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10

FUNZIONAMENTO

01. L'ORDINE DEL GIORNO E LA CONVOCAZIONE VENGONO FATTI DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO DEI SINGOLI CONSIGLIERI.

02. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI

QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

04. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO VENTIQUATTRO ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE: PERO' LA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI.

08. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESSE NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON VENTIQUATTRO ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

- PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;
- PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE ALLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE, ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO NELLE ELEZIONI, IL MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI. IN CASO DI PARITA' DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

04. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;
- PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

05. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO, PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA'.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA'.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

05. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE SCRITTA AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. PER POTER COSTITUIRE UN GRUPPO CONSILIARE OCCORRE UN MINIMO DI NUMERO TRE CONSIGLIERI.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE 02 COMMA.

05. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI UNO DEI QUALI PUO' ESSERE NOMINATO TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA. L'ASSESSORE ESTERNO PARTECIPA AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

06. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATA AL COMUNE.

07. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI NUOVO SINDACO E DI NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO

PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI.

08. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

10. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 17

COMPETENZA

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO O AI DIRIGENTI.

02. L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

03. L'APPROVAZIONE DEI RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI, E LE RELATIVE VARIAZIONI.

ART. 18

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.

02. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICE-SINDACO (ARTT. 20 - COMMA 01)

03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI

MEMBRI PRESENTI ALLA RIUNIONE.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. ALLE MEDESIME POSSONO PERO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, TECNICI E FUNZIONARI, PER L'ILLUSTRAZIONE DELLE PRATICHE IN DISCUSSIONE.

ART. 19

DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

- PER IL MANCATO INTERVENTO A 03 SEDUTE CONSECUTIVE DEL RISPETTIVO CONSENSO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' AVVENIRE D'UFFICIO O ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

ART. 20

DELEGATI DAL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON DELEGA GENERALE A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI "VICE-SINDACO".

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTO AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO.

04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO ED AGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE. IN CASI ECCEZIONALI, IL SINDACO, PUO' ASSEGNARE DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL PUNTO 06 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 21

IL SINDACO - ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. L' ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO 16 PER L' ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 22

COMPETENZE

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' ALL' ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. SVOLGE INOLTRE I SEGUENTI COMPITI:

A) ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;

- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL' INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

- COORDINA E STIMOLA L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;

- CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONI PUBBLICHE CHE INTERESSANO L' ENTE.

- NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;

- IN DEROGA ALLE PREVISIONI DI LEGGE, QUALORA MANCHINO FUNZIONARI AUTORIZZATI, LA STIPULA DEI CONTRATTI POTRA' ESSERE AFFIDATA AL SINDACO;
 - CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
 - PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICIO SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
 - DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;
 - COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI ED APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
 - ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE O AI FUNZIONARI.
 - SOVRINTENDE LA PULIZIA MUNICIPALE;
 - HA LA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI FUNZIONARI, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO:
 - PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
 - FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
 - ADOTTA ORDINANZE;
- B) ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.
- ACQUISISCE DIRETTAMENTE, PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
 - PROMUOVE, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.
 - CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO;
 - COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
 - PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI, PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE, E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
 - COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE IL REVISORE DEI CONTI ESERCITA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- C) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE.
- STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
 - CONVOCA E PRESIEDE LE RIUNIONI DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.
 - ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE
 - DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI FUNZIONARI;

- RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;
- SOTTOSCRIVE GLI ATTI E LE CORRISPONDENZE DELL'ENTE QUALORA NON PROVVEDA IL SEGRETARIO OD I FUNZIONARI;

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE.

D) ORDINANZE SINDACALI:

- ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONE CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALE ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IMPONENDO CON TALI PROVVEDIMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI E SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI AD ADEMPIERE.

- ORDINANZE STRAORDINARIE

01. IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IL SINDACO PUO' ADOTTARE ORDINANZE STRAORDINARIE, RICORRENDO NEI CASI CONSIDERATI GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', E DELL'INTERESSE PUBBLICO;

02. DI REGOLA L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO DI MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI.

03. SE COSTORO NON ADEMPIONO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO I LAVORI NECESSARI VERRANNO FATTI ESEGUIRE D'UFFICIO, OVE OCCORRA CON L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA E DELLE SPESE INCONTRATE SARA' FATTA UNA SOLA NOTA CHE, RESA ESECUTIVA DAL PREFETTO, SARA' PASSATA ALL'ESATTORE IL QUALE RISCOUTERA' LA SOMMA IVI INDICATA A CARICO DEGLI INADEMPIENTI, PRIVILEGI E NELLE FORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

TITOLO 03 - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 23

SEGRETARIO COMUNALE- PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONE DI CARATTERE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

05. DATA LA MODESTA DIMENSIONE DELL'ENTE, ED AL FINE DI CREARE MAGGIOR STIMOLO ED UNA SUPERIORE ALLETTATIVA PER IL SEGRETARIO A CREARE UN FRENO AL CONTINUO AVVICENDARSI, IL COMUNE PRIVILEGERA' FORME CONSORTILI O CONVENZIONALI CON UNO O PIU' COMUNI, ANCHE PER SVOLGERE LE ALTE FUNZIONI CUI PER LEGGE IL SEGRETARIO E' CHIAMATO, COL SUPPORTO E L'INTERSCAMBIO DEL BAGAGLIO PROFESSIONALE CHE OGNI SINGOLA AMMINISTRAZIONE E' PORTATRICE.

ART. 24

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON LA ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER IL QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;

M) ROGAZIONE DEI CONTRATTI ED AUTENTICAZIONE DELLE SCRITTURE PRIVATE E PER GLI ATTI UNILATERALI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO, STIPULATI DAI COMPETENTI ORGANI.

03. PER QUANTO PREVISTO NEI PRECEDENTI COMMI E SEMPRE SOTTO LA SUA DIRETTA RESPONSABILITA', IL SEGRETARIO COMUNALE POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DEL FUNZIONARIO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DI FIGURA APICALE.

ART. 25

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO O DI LAVORO INTERNO ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI O DEI REFERENDUM.
04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 28

VICESEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO, CHE SIA COLLOCATO ALMENO AL 07 LIVELLO FUNZIONALE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA

GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI "VICARIE" O "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO CONTINGENTI DEL TITOLARE DELL'UFFICIO, ESSENDO QUEST'ULTIMO IN COSTANZA DI SERVIZIO.

02. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTI NON CONTINGENTI DEL SEGRETARIO COMUNALE (VACANZA DEL POSTO, MALATTIA, CONGEDI, ASPETTATIVA O SIMILI) IL PREFETTO PUO', SENTITO IL SINDACO, NOMINARE DETTO VICE SEGRETARIO A SEGRETARIO REGGENTE O SUPPLENTE.

ART. 29

UFFICI - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) L'INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;

E) L'UNITA' ORGANIZZATIVA DI MASSIMO LIVELLO VIENE DENOMINATA "SETTORE" E VIENE IDENTIFICATA NELLA FIGURA APICALE (07- Q.F.) CHE ASSUME LA QUALIFICA DI "CAPO SETTORE".

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 30

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO;

04. DATA LA MODESTA DIMENSIONE DEL COMUNE E LA LIMITATEZZA DEL PERSONALE, PER OBIETTIVI DETERMINANTI, PER ESIGENZE DI ALTA O SPECIFICA PROFESSIONALITA' (TECNICI, LEGALI, ECC.) O PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO (SOSTITUZIONI, EVENTI ECCEZIONALI, ECC.

) L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PREVIA MOTIVATA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE POTRA' AVVALERSI DI COLLABORAZIONI ESTERNE.

TITOLO 04 - SERVIZI

ART. 31

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITE ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE E DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNE, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 32

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 33

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 34

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 35

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELLA ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E' LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.
03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 36

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 37

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LE FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 38

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

04. I SUDETTI AMMINISTRATORI E' ESTESO L'OBBLIGO PREVISTO DALL' ARTT. 14/5 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 39

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 40

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LE COMUNITA' MONTANE E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 05 - CONTROLLO INTERNO - GESTIONE ECONOMICA - CONTRATTI

ART. 41

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E

CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO EQUILIBRIO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 42

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. PER QUANTO ATTIENE LA REVOCA E LA DECADENZA SI APPLICHERANNO AL REVISORE DEL CONTO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 43

LA GESTIONE ECONOMICA - FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- E) ALTRE ENTRATE PROPRIE;

F) RISORSE PER INVESTIMENTI;

G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI, SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PROVVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 44

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLIGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA CONTABILITA'.

05. IL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E' UTILIZZATO, MEDIANTE PRELEVAMENTI PER PROVVEDERE ALL'INTEGRAZIONE DI STANZIAMENTI ISCRITTI IN BILANCIO CHE RISULTINO INSUFFICIENTI RISPETTO AL FABBISOGNO RILEVATO NELL'ESERCIZIO. L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E' EFFETTUATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. IL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO PER LA ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI RELATIVI A SPESE CHE ABBIANO CARATTERE DI ASSOLUTA NECESSITA' E CHE NON POSSANO ESSERE RINVIATE SENZA EVIDENTE DETRIMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO.

L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE COMPORTA L'ADOZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO E DEVE ESSERE EFFETTUATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, FATTA SALVA, IN CASO D'URGENZA, L'APPLICAZIONE DEL COMMA 03 DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/1990.

ART. 45

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI DAL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDIMENTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO.

ART. 46

FORME DI CONTROLLO INTERNO ALLA GESTIONE

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:

- PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI E SINGOLI SERVIZI;
- PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORI ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO - SINDACO E ASSESSORI, ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE - CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI, CAPIGRUPPO ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI, NEI LIMITI PREDETERMINATI DAL PRECEDENTE ARTT.

44 .

02. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE:

A) LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE AL FINE DI PERVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL' AZIONE RISPETTO ALLA SPESA, ARTICOLATO PER SETTORI, PROGRAMMI ED INTERVENTI;

B) LA DETERMINAZIONE ED ELABORAZIONE DI INDICI DI PRODUTTIVITA'.

03. LA GIUNTA COMUNALE AUTONOMAMENTE O SU INDICAZIONE DEL REVISORE, PUO' INDIVIDUARE CENTRI DI COSTO PER I QUALI ATTIVARE SPECIFICHE FORME DI RILEVAZIONE.

ART. 47

METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. L' ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, DEVE ESSERE REALIZZATO MEDIANTE:

A) LA PIANIFICAZIONE, COME PROCESSO POLITICO-AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE CONSISTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO DELL' AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE I QUALI SI TRADUCONO IN METE CONCRETAMENTE CONSEGUIBILI, I BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE.

02. TALE PROCESSO PRESUPPONE ED IMPLICA LA DETERMINAZIONE DEI GRANDI FINI DI CARATTERE GENERALE E DI LUNGO PERIODO E, SUCCESSIVAMENTE, L' INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON DETTI FINI.

B) LA PROGRAMMAZIONE, QUALE PROCESSO VOLTO AD UN UTILIZZO COORDINATO E RAZIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CONSEGUIRE I FINI COME SOPRA DETERMINATI. ESSO SI CONCRETIZZA NELLA RICERCA DI DIVERSE

OPZIONI E PROGRAMMI E NELLA SCELTA - DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - DI QUELLO PIU' ADEGUATO, TENUTO CONTO DEI MEZZI ECONOMICI A DISPOSIZIONE.

03. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA IN UN ARCO DI TEMPO PREDETERMINATO MA INFERIORE, NELLA SUA DURATA, RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELLA PIANIFICAZIONE CORRELATO, QUEST'ULTIMO, AL BILANCIO PLURIENNALE DELL'ENTE.

04. IL PROGRAMMA E' ARTICOLATO IN PROGETTI CONSISTENTI IN UNA SERIE DI OPERAZIONI VOLTE A CONSEGUIRE UNO SPECIFICO OBIETTIVO.

C) LA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE QUALE ARTICOLAZIONE DEI PERIODI ANNUALI DEI PIANI PLURIENNALI, CIOE' NELLA DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI DI BREVE PERIODO IN COERENZA CON QUELLI DI MEDIO E LUNGO PERIODO (PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE) . TALE FASE, ESSENDO RIVOLTA ALL'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI DI CUI IN A) E B), QUINDI, NELLA PREVALENZA DELL'ASPETTO

OPERATIVO SU QUELLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, E' DEMANDATA ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E, PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO TECNICO ATTUATIVO, AL SEGRETARIO ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

05. TALI PROCESSI HANNO PER FINE ULTIMO QUELLO DI CONSENTIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MEDIANTE UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, RENDENDO POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO GIURIDICO E CONTABILE SUI MODI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE E SULLE FORME E SUI MODI DI EROGAZIONE DELLE SPESE;

D) LA VERIFICA E L'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRAMITE L'ESAME A CONSUNTIVO DEI RISULTATI OTTENUTI, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DELLE INDAGINI SUI COSTI-RISULTATI (VALUTAZIONI DEL PRODOTTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA RISPETTO A QUELLA PROGRAMMATA AGGREGANDO IN APPOSITI CENTRI DI COSTO LE SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO) E SUI COSTI A BENEFICI (VALUTAZIONE SIA DEI COSTI CHE DEI RISULTATI DEFINIBILI IN TERMINI DI BENEFICIO PER IL SINGOLO UTENTE O PER SINGOLI GRUPPI DI CITTADINI).

06. DOPO L'INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI RESPONSABILITA' INDUTTRICI DEGLI SCARTI PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI NECESSARI RIMEDI A LIVELLO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMATARIO EDI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, PER AUMENTARE LA QUANTITA' DEGLI STESSI, O PER ATTUARE UN PROCESSO AMMINISTRATIVO PORTATORE DI MAGGIORE ECONOMICITA' GESTIONALE.

ART. 48

BENI COMUNALI

01. PER IL CONSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 49

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO I TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE,
02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.
03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE, I CIMITERI.
04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.
05. ALLA CLASSIFICAZIONE, E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 50

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.
02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO, ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.
03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 51

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.
02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.
03. ALL'UFFICIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI CONTABILITA' FANNO CAPO LE RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLA REGOLARE TENUTA DEI REGISTRI DEGLI INVENTARI.
04. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.
05. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

ART. 52

CONTRATTI - SCELTA DEL CONTRAENTE

01. COME STABILITO DALLA VIGENTE NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI D'OPERE , DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

A) QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE O SI ABBIANO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE, OVE SI SPERIMENTASSERO, ANDREBBERO DESERTE.

B) QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LA CARATTERISTICHE ED IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;

C) QUANDO SI DEBBANO PRENDER IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZIO O DA UFFICI DEL COMUNE;

D) QUANDO, AVUTO RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE ESSO E' DESTINATO A SODDISFARE, NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE LA SCELTA DEL CONTRAENTE;

E) QUANDO RICORRA ALTRE ECCEZIONALI O SPECIALI CIRCOSTANZE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO-CONCORSO, SECONDO LE NORME DI CONTABILITA' DI STATO.

TITOLO 06 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 53

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON

LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 54

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 55

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI

CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO BENI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 56

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 52 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 57

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATI E, IN PARTICOLARE.

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO;

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

ART. 58

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE NEGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEE, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, CON IL COINVOLGIMENTO NEI LAVORI DELLE COMMISSIONI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

03. L'ORGANO COMPETENTE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE.

04. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.

ART. 59

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO.

03. IL SINDACO, DOPO AVER COMUNICATO AI CITTADINI INTERESSATI L'ITER DELLA PRATICA, LI INFORMERA' MOTIVATAMENTE PER ISCRITTO NEI GIORNI QUINDICI SUCCESSIVI AL PARERE DELL'ORGANO COMPETENTE, DELL'ESITO DEL MEDESIMO E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

04. NEL CASO DI ISTRUTTORIA NEGATIVA, NE VIENE FORNITA DAL SINDACO MOTIVATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI, MENTRE NEL CASO DI RISCONTRO POSITIVO, VENGONO ANCHE INDICATI I FUTURI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

TITOLO 07 - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 60

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 64 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

ART. 61

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALI REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I

FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 62

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER LA ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

ART. 63

ASSOCIAZIONI LOCALI

01. IL COMUNE RICONOSCE LE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO, LA PUBBLICA ASSISTENZA, LA POLISPORTIVA ED I CIRCOLI RICREATIVI, NONCHE' LE ASSOCIAZIONE NON A SCOPO DI LUCRO MA A FINI SOCIALI CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE, IL RUOLO DI STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI E CULTURALI NONCHE' DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVO-RICREATIVA CHE SI ESTRINSECA ESSENZIALMENTE IN:

- A) INIZIATIVE RIVOLTE A FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE NONCHE' DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, FOLKLORISTICO ED AMBIENTALE DELLA LOCALITA';
- B) INIZIATIVE RIVOLTE A RICHIAMARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA LOCALITA' ED A MIGLIORARNE LE CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGIORNO;
- C) INIZIATIVE IDONEE A FAVORIRE, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOCIALI DEL TURISMO;
- D) ASSISTENZA E INFORMAZIONE TURISTICA.
- E) ATTIVITA' RICREATIVA E SPORTIVA;
- F) COORDINAMENTO DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' LOCALI

ART. 64

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 63 ED ALLE ALTRE ISTITUZIONI RELIGIOSE OPERANTI SUL TERRITORIO:

- POSSONO ESSERE AFFIDATI LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ATTINENTI IL SETTORE ED IL COORDINAMENTO DI PARTICOLARI INIZIATIVE LOCALI;

- POSSONO ESSERE CONCESSI CONTRIBUTI ANNUI ORDINARI E STRAORDINARI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE

07.08.1990 N. 241 (DELIBERAZIONE C.C. N. 65 IN DATA 28 DICEMBRE 1990)
C) POSSONO ESSERE AFFIDATI IN USO GRATUITO STRUMENTI OD ATTREZZATURE
DEL COMUNE;

TITOLO 08 - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO - DIFENSORE
CIVICO

ART. 65

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI
ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI
DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI: TRIBUTI
LOCALI, ATTI DEL BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI
DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER CINQUE ANNI, LE MATERIE GIA'
OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO
COMUNALE A MAGGIORANZA DEI 2/3 O DA 1/3 DEL CORPO ELETTORALE.

04. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE,
DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO
TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTE DAI CITTADINI,
PROCEDENDO: ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E
DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE LE LIMITAZIONI
DEL PRECEDENTE 02 COMMA ED AL RISCONTRO DELLA
COMPRESIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.

05. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL
QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI
ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA.

07. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI
PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER
IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

08. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA
FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA
SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.

09. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL
50% DEGLI AVENTI DIRITTO.

10. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI O SOSPESI, PREVIO PARERE
DELL'APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI,
QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGIONE D'ESSERE
O SUSSISTONO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

ART. 66

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO
AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE

GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONI E QUELLE ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORMA DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DELLE COPIE.

ART. 67

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEE AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

06. I CONSIGLIERI E GLI ORGANISMI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 63 POSSONO OTTENERE LE COPIE DEGLI ATTI DI CUI ALL'APPOSITO REGOLAMENTO SENZA IL PAGAMENTO DI DIRITTI, SALVO I COSTI DI RIPRODUZIONE.

ART. 68

DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE VENGA ELETTO UN DIFENSORE CIVICO, D'ACCORDO CON GLI ALTRI COMUNI DELLA GIURISDIZIONE, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA CHE ASSOLVA LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA COMUNITA' STESSA.

TITOLO 09 - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 69

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVE DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 1/3 DEL CORPO ELETTORALE PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 70

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

ART. 71

MODIFICHE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE, PER DUE VOLTE, IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. DELLA STESSA SEDUTA PUO' AVERE LUOGO UNA SOLA VOTAZIONE.

ART. 72

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE;

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI, E REGIONALI, TENUTO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO

DALL'ARTICOLO 60 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBbono ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.